

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 25 giugno 2020

...OMISSIS...

10) MODALITÀ PROVVISORIA DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

Il Consiglio,

CONSIDERATO che, anche dopo la cessazione della sospensione dell'attività giudiziaria ordinaria, e quindi a far tempo dal 12 maggio 2020, prosegue un generale rallentamento della stessa, specie nell'ambito del settore civile, con differimento di tutte le udienze che prevedano la necessaria presenza delle parti, e svolgimento delle altre a mezzo trattazione da remoto in videoconferenza oppure trattazione scritta con deposito di note difensive costituenti parte integrante del relativo verbale (ex art. 83, comma 7, lettera h D.L. n. 18/2020, conv. con L. n. 27/2020 e modificato dal D.L. n. 28 del 30.04.2020);

CONSIDERATO altresì che tale situazione incide notevolmente anche sul concreto svolgimento della pratica forense, per il quale il COA ha già deliberato che possa espletarsi con modalità da remoto anche con riferimento alla partecipazione alle udienze, così come deliberato dal CNF con provvedimento n. 168 del 20.03.2020, nonché attraverso lo svolgimento di ricerche ed approfondimenti giuridici e la redazione di atti giudiziari;

CONSIDERATO infine che non risulta ancora pubblicato apposito decreto ministeriale volto ad individuare modalità di svolgimento del tirocinio forense diverse da quelle ordinarie, ivi comprese quelle c.d. a distanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, d.l. n. 22/2020 (c.d. decreto scuola), convertito senza modificazioni con L. n. 41 del 6.06.2020,

DELIBERA

di ritenere valida la partecipazione del praticante alle udienze che saranno svolte secondo le modalità straordinarie di trattazione sopra richiamate e, conseguentemente, in temporanea deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del Regolamento per il tirocinio forense COA Pescara, di stabilire quanto segue:

a) in caso di svolgimento del processo secondo la c.d. trattazione scritta, la presenza del praticante dovrà risultare da esplicita dichiarazione inserita all'interno delle note sintetiche predisposte dal difensore per l'udienza, da cui risulti che il praticante abbia partecipato allo studio del fascicolo e alla redazione delle note stesse. Alla fine del relativo semestre, il praticante sarà tenuto a depositare copia di tali note scritte, munita di conformità all'originale telematico depositato nel PCT attestata da parte del *dominus*, unitamente al successivo provvedimento assunto dal Giudice;

b) in caso di svolgimento del processo secondo la cd. trattazione da remoto in videoconferenza, la presenza del praticante dovrà risultare da esplicita attestazione da parte del Giudice nel verbale di udienza; il praticante potrà collegarsi presso lo studio con il proprio avvocato oppure da autonoma postazione previa richiesta del *dominus* all'Ufficio giudiziario di invio del link per il collegamento.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Daniela Terreri

Il Presidente
F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo